

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2236

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVANELLI, CHERCHI, FERRARA, MORFINO

Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale, per la digitalizzazione delle liste elettorali nonché in materia di propaganda elettorale e di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneo domicilio in un comune diverso da quello di residenza

Presentata l'11 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia elettorale è retta da un *corpus* normativo risalente prevalentemente agli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. I numerosi interventi legislativi succedutisi negli anni non hanno modificato in modo sostanziale tale impianto originario che, pertanto, non tiene conto delle mutate esigenze dei comuni, puntualmente costretti ad avallare spese anacronistiche per soddisfare bisogni ed esigenze non più attuali.

A titolo meramente esemplificativo, può farsi riferimento alla stampa cartacea delle liste elettorali in occasione delle due revisioni annuali prescritte dalla legge, la cui *ratio* era rinvenibile nell'esigenza di consentire la materiale consultazione da parte degli elettori. Parimenti, del tutto anacro-

nistica, nell'epoca del predominio della comunicazione digitale, appare la disciplina della propaganda elettorale, basata a tutt'oggi sull'affissione di manifesti elettorali cartacei in spazi pubblici individuati di volta in volta dalle giunte comunali. Inoltre, con particolare riferimento alle ultime tornate elettorali, un elevato numero di comuni (in particolare quelli di maggiore dimensione) ha riscontrato non poche difficoltà nel reperimento delle figure preposte a ricoprire il ruolo di componenti di seggio elettorale (presidenti e scrutatori), rischiando di non portare a compimento in tempo utile l'attività di costituzione di tutti gli uffici elettorali di sezione.

In altri termini, l'applicazione dell'attuale normativa si rivela sotto numerosi e

non trascurabili aspetti controproducente e ingiustificatamente gravosa per gli uffici elettorali comunali che, sovente, non sono nelle condizioni di fare ricorso a strumenti digitali ormai di uso corrente e quotidiano.

L'esigenza di una corposa revisione normativa appare viepiù evidente in considerazione delle possibili novità normative che nel corso delle ultime consultazioni elettorali hanno riguardato, anche ai fini del contrasto della preoccupante tendenza astensionistica del corpo elettorale, l'articolazione delle operazioni elettorali in due giornate e l'inedito istituto del voto degli studenti fuori sede, introdotto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n. 38.

La desuetudine del citato impianto normativo grava sull'efficienza delle pubbliche amministrazioni preposte agli adempimenti necessari per la corretta determinazione del corpo elettorale e all'organizzazione delle consultazioni elettorali e comporta la necessità di sostenere maggiori spese per le casse dell'erario a fronte di un servizio pubblico invariato o addirittura peggiorativo.

Da qui la pressante esigenza di provvedere al complessivo riordino della materia, nell'ottica della digitalizzazione e della semplificazione, estendendo anche all'ambito elettorale l'utilizzo degli strumenti oggi di uso corrente da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 1 introduce diverse semplificazioni in materia elettorale, in particolare con riferimento alla tessera elettorale, che dovrà essere resa fruibile esclusivamente su supporto informatico (commi 1 e 2). Il comma 3, lettera a), tramite una puntuale modifica al testo di legge attualmente in vigore, riduce da quattro a tre il numero massimo di scrutatori per ciascun ufficio elettorale di sezione. Alla luce della carenza di disponibilità ad assumere tale incarico, la riduzione del contingente complessivo non solo comporterebbe una riduzione della spesa, ma attiverebbe un meccanismo compensativo in grado di compensare, almeno in parte, l'elevato numero di defezioni per ciascuna consultazione.

Sempre al fine di ridurre le ipotesi di incompatibilità con l'assunzione del ruolo di componente di seggio elettorale, i commi 3, lettera b), e 4 prevedono la modifica dell'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e degli articoli 20 e 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenenti precetti non più attuali e ragionevoli a seguito delle numerose modifiche normative intervenute.

L'articolo 2, attraverso puntuali modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introduce diverse disposizioni con l'obiettivo di prevedere la digitalizzazione delle liste elettorali.

L'articolo 3 prevede l'adeguamento dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione con l'obiettivo di limitare il numero di defezioni per ciascuna tornata elettorale, nonché di fornire una congrua remunerazione per l'importante incarico svolto. L'ammontare dell'attuale soglia di compenso, inferiore a 4 euro per ora di lavoro, ancorché sovente incrementata con provvedimenti normativi *ad hoc* che precedono le consultazioni elettorali, si rivela irrisoria e disincentiva l'assunzione dell'incarico al momento della nomina, nonché l'iscrizione nei relativi albi di scrutatori e presidenti di seggio elettorale.

L'articolo 4 riproduce, introducendo talune innovazioni, le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante la disciplina della propaganda elettorale, provvedendo contestualmente alla sua abrogazione. Si propone, in particolare, la sostituzione dei tabelloni elettorali, di volta in volta installati nel territorio comunale, con tabelloni elettronici permanenti, destinati alla propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti alla tornata elettorale e utilizzati se-

condo le norme sulle pubbliche affissioni in assenza di eventi elettorali.

L'articolo 5, sulla scorta dell'esperienza effettuata in occasione delle consultazioni europee del 2024, introduce stabilmente la disciplina del voto dei cittadini fuori sede, ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione agli elettori che si trovano fuori sede per motivi di studio, lavoro o salute. Tuttavia, proprio alla luce delle difficoltà

riscontrate in sede di applicazione della disciplina sperimentale di cui all'articolo 1-ter del citato decreto-legge n. 7 del 2024, il procedimento viene incardinato nel comune di temporaneo domicilio, cui è attribuita la competenza di curare l'istruttoria, verificando il diritto di elettorato attivo, nonché di organizzare la raccolta del voto.

Da ultimo, l'articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Semplificazioni in materia elettorale)

1. La tessera elettorale di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è resa fruibile su supporto informatico.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 nonché le modalità per attestare, mediante supporto informatico, l'avvenuta partecipazione al voto.

3. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, le parole: « di quattro scrutatori » sono sostituite dalle seguenti « di tre scrutatori »;

b) all'articolo 38:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i segretari comunali, nonché i dipendenti dei comuni e del Ministero dell'interno, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali ».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al primo comma, le parole: « di quattro scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « di tre scrutatori »;

2) i commi secondo e terzo sono abrogati;

b) all'articolo 23:

1) la lettera b) è abrogata;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i segretari comunali, nonché i dipendenti dei comuni e del Ministero dell'interno, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali ».

5. All'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: « di tre scrutatori » sono sostituite dalle seguenti: « di due scrutatori ».

6. All'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per garantire l'adeguata consistenza dell'albo, il sindaco può individuare ulteriori soggetti idonei, scegliendoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso »;

b) al comma 8, dopo le parole: « accertato che i richiedenti » sono inserite le seguenti: « nonché i soggetti individuati ai sensi del comma 7-bis ».

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:

« 3-bis. La commissione elettorale comunale può, altresì, disporre la cancellazione dall'albo di coloro che non risultano reperibili attraverso modalità telematiche ».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali)

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e

la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al primo comma, le parole: « in doppio esemplare » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale »;

2) al secondo comma, le parole: « mediante sottoscrizione », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « mediante firma digitale »;

b) all'articolo 8, primo comma:

1) alla lettera *a*), dopo le parole: « alla compilazione » sono inserite le seguenti: « in formato digitale »;

2) alla lettera *b*), dopo le parole: « alla compilazione » sono inserite le seguenti: « in formato digitale »;

c) all'articolo 16:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Non oltre il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati in formato digitale distinti per uomini e donne per la revisione semestrale delle liste »;

2) il secondo comma è abrogato;

d) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — *1.* Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto verbale in formato elettronico. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale, il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto digitalmente dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti »;

e) all'articolo 18, secondo comma, le parole: « un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco firmato digitalmente »;

f) all'articolo 28:

1) al primo comma:

1.1) al numero 1), le parole: « un esemplare dei due elenchi » sono sostituite dalle seguenti: « gli elenchi digitali »;

1.2) al numero 3), le parole: « copia conforme dei verbali » sono sostituite dalle seguenti: « i verbali »;

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 30, primo comma, le parole: « sull'esemplare delle » sono sostituite dalla seguente: « sulle »;

h) all'articolo 31, i commi secondo e terzo, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando, per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione in formato digitale delle stesse, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Le nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviate alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce copia al comune »;

i) all'articolo 34, secondo comma, le parole: « non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500 » sono sostituite dalle seguenti: « non sia di regola superiore a 1.500, né inferiore a 800 ».

Art. 3.

(Disposizioni per l'adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione)

1. Gli importi degli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 4, della

legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aumentati del 50 per cento.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica alla maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Art. 4.

(Disposizioni per la disciplina della propaganda elettorale)

1. La diffusione di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

2. Tra i manifesti di propaganda si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

4. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

5. In ogni comune la giunta comunale individua ovvero promuove la nuova installazione, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, appositi tabelloni elettronici, anche alimentati con energia da fonti rinnovabili, da destinare, a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, esclusivamente alla pubblicazione in formato digitale dei manifesti di cui al comma 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato.

6. Il numero dei tabelloni elettronici di cui al comma 2 è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nella seguente misura:

a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 8;

c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 8 e non più di 15;

d) da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia anche aventi popolazione inferiore: almeno 15 e non più di 40;

e) da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 40 e non più di 60;

f) da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 60 e non più di 150;

g) oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 150 e non più di 300.

7. Nel caso in cui la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un commissario che vi provvede in luogo della giunta.

8. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, provvede a individuare il numero di liste o delle candidature uninominali ammesse. Nei casi in cui, entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta comunale provvede a tale adempimento entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

9. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esposizione, mediante turnazione, dei manifesti elettorali nei tabelloni elettronici di cui ai commi 5 e 6, tenendo in considerazione eventuali coincidenze di elezioni, le differenti tipologie di consultazioni e l'articolazione dei comuni ripartiti tra più collegi. Il tempo di esposizione è distribuito tra i vari collegi in proporzione dell'aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

10. Dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, chiunque effettui ogni forma di propaganda elettorale luminosa o

figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, ovvero lanci o getti volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed effettuati ogni forma di propaganda luminosa mobile, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

11. Ove il fatto non costituisca reato, a chiunque deturpa i tabelloni elettronici di cui ai commi 5 e 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

12. A chiunque tenga, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, comizi o riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero eserciti, nei giorni destinati alla votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

13. La legge 4 aprile 1956, n. 212, è abrogata.

Art. 5.

(Disciplina per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli elettori che per motivi di studio, di lavoro o di salute si trovano temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti

telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

3. Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

4. Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

5. Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni

1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

7. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

8. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.

9. Gli elettori di cui al comma 1 votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

10. Le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizza-

zione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.

11. L'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

12. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito

delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.

13. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le minori spese conseguenti all'attuazione dell'articolo 1.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

PAGINA BIANCA



19PDL0128640